

La delibera ANAC n.192 del 07/05/2025 avente per oggetto “Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione riferiti all’annualità 2024” all’art.2 (obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione) prevede per le PP.AA. l’obbligo di pubblicare i consulenti e collaboratori.

Il relativo allegato (c.d. griglia) tra i contenuti dell’obbligo, prevede la attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali di conflitto di interesse.

Al riguardo, con riferimento agli elenchi degli incarichi legali conferiti nell’anno 2024 e pubblicati sul sito di questa Azienda “Amministrazione Trasparente”, si evidenzia che al momento della redazione degli elenchi aziendali da cui attingere per la individuazione dei professionisti cui conferire incarichi di difesa, gli istanti, nella richiesta di iscrizione dichiarano sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR n.445/2000 e s.m. e i., tra l’altro, “che non sussistano condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi con l’Azienda come previsto dall’ordinamento giuridico e del codice deontologico”.

Il codice di deontologia forense, pubblicato sulla GURI n.241 del 16/10/2014, all’art.24, rubricato “conflitto di interessi”, dispone “*L’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita.....deve conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti di ogni genere.....il conflitto di interessi sussiste anche nel caso in cui il nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altra parte assistita...*”

Il Servizio Legale, nell’istruzione della procedura di formazione degli elenchi aggiornati da ultimo con provvedimento n. 990 del 23/05/2024, verifica tra l’altro, che il professionista istante nei due anni precedenti l’istanza di iscrizione, ex art.68 CDF non abbia rappresentato giudizialmente parti avverso l’Azienda e in quest’ultima ipotesi provvede a rigettare motivatamente la richiesta dello stesso non iscrivendolo nell’elenco. Analogamente procede, al momento del conferimento dell’incarico da parte del Direttore Generale, nell’ipotesi in cui il legale designato, inserito negli elenchi aziendali poiché non in conflitto di interessi, abbia medio-tempore incoato procedimenti contro l’Azienda, segnalando il fatto al Direttore Generale.

Per quanto sopra esposto, con riferimento agli incarichi legali conferiti nell’anno 2024 e pubblicati sul sito web aziendale, sez. Amministrazione Trasparente , sotto sezione incarichi legali, si certifica l’avvenuta verifica della insussistenza di situazioni di conflitti di interesse.

Il Collaboratore Amministrativo TPO
Dott. Salvatore Costa

Il Direttore U.O.G. Affari Generali
Dott.ssa Loredana Di Salvo